

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A01459 del 30/07/2024

Proposta n. 1460 del 22/07/2024

Oggetto:

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione, ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico di immobili ad uso residenziale, ai sensi dell'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm. e ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Mario Bucci, in qualità di presidente di consorzio, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), distinto in N.C.E.U. al Fg. 57, Partt. 7, 8, 9, 11 e 16 - ID 9285

Proponente:

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FIOCCO ROBERTO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione, ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico di immobili ad uso residenziale, ai sensi dell'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm. e ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Mario Bucci, in qualità di presidente di consorzio, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), distinto in N.C.E.U. al Fg. 57, Partt. 7, 8, 9, 11 e 16 - ID 9285

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e norme collegate;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

VISTE le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, come convertito, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari", nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, come convertito, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 12 del decreto-legge n. 189/2016, recante: "Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi" che dispone: "La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli Interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche

parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite ...”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ed in particolare l’art. 1, comma 412, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4- septies è inserito il seguente: « 4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l’art. 1, comma 413, che ha sostituito all’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2023” con “31 dicembre 2024”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell’11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023 recante: “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

CONSIDERATO che:

- l’articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme sull’ordinamento europeo;
- l’articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6;
- l’articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l’articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone “*Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili*”;
- con l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario, ha disciplinato l’iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;
- con ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 il Commissario straordinario ha disciplinato l’iter procedimentale della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo,

anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;

- con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 è stato approvato il Testo Unico della ricostruzione privata;
- all'articolo 70, comma 2, del medesimo è stato stabilito che *“In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista. Ai sensi dell'art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vicecommissario la proposta di rigetto della domanda di contributo”*;
- con ordinanza n. 169 del 9 Febbraio 2024, *“Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023”*, all'art. 1 è stato disposto che *“Salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, per la presentazione delle domande di contributo in merito agli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, il termine è fissato alla data del 31 dicembre 2024, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020. 2. All'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario sisma n. 142 del 30 maggio 2023, le parole “alla data del 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle parole “alla data del 30 giugno 2024” 3. All'articolo 2, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 142 del 30 maggio 2023 le parole “e comunque non oltre il 31 dicembre 2023” sono soppresse;*

CONSIDERATO, ALTRESI', che:

con istanza depositata su piattaforma informatica Ge.Di.Si. con n. 1205700200002705702023, acquisita al protocollo interno con n. 861368 del 01/08/2023, è stata presentata dal professionista incaricato richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione, ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico di immobili ad uso residenziale, ai sensi dell'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm. e ii, per conto del Sig. Mario Bucci, in qualità di presidente di consorzio, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), distinto in N.C.E.U. al Fg. 57, Partt. 7, 8, 9, 11 e 16 - ID 9285;

DATO ATTO che:

con nota prot. n. 1222690 del 27/10/2023, alla quale si rimanda per gli elementi di dettaglio, sono stati richiesti al professionista incaricato chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'espletamento dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione del contributo per la ricostruzione, nonché della sussistenza dei requisiti per l'accesso allo stesso, comunicando contestualmente la sospensione del procedimento in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;

DATO ATTO, ALTRESÌ, che:

con nota prot. 245507 del 21/02/2024, stante il perdurare delle criticità e delle carenze documentali evidenziate con le richiamate comunicazioni e non sanate dalle successive integrazioni documentali del professionista, riportate nell'allegato esito istruttorio, è stato inviato a quest'ultimo e, per il suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento della menzionata nota per fornire osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

VERIFICATO che:

il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso in assenza del deposito di memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, idonee e sufficienti a superare i motivi di diniego richiamati nelle corrispondenze di cui sopra ed alle quali si rimanda per la descrizione analitica degli stessi;

DECRETA

per gli effetti di quanto esposto in narrativa che qui s'intende integralmente richiamato

- il rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione, ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico di immobili ad uso residenziale, ai sensi dell'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm. e ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Mario Bucci, in qualità di presidente di consorzio, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), distinto in N.C.E.U. al Fig. 57, Partt. 7, 8, 9, 11 e 16 - ID 9285.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
Stefano Fermante

ESITO ISTRUTTORIO - Proposta rigetto istanza

Procedura Semplificata DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)
 DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

Costo convenzionale al netto di Iva: € 1.656.782,39 (< limiti previsti da art. 3 Ord. 100/2020)

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA n. 19 e s.m.i. DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016
Dati generali

Provincia	Rieti
Comune	Amatrice
Frazione	Casale Bucci
Richiedente	Mario Bucci
In qualità di	Presidente di consorzio
Dati Catastali	Fg. 57 Partt. 7, 8, 9, 11 e 16

Dati identificativi dell'istanza
Piattaforma informatica

ID fascicolo: **1205700200002705702023** del **31/07/2023** (data deposito)

ID ultima RCR: **1205700200003269072024** del **25/01/2024** (data deposito)

USR

ID Istanza: **9285**

Protocollo: **114253** del **26/01/2024**

Istruttore: **Margherita Ciancarella**

Richiesta anticipo Spese Tecniche (O.C.S.R. n. 94/2020) sì no

Verifica a campione (art. 12, c. 1, O.C.S.R. n. 100/2020) sì no

Tipologia di intervento:	Riparazione con rafforzamento locale	<input type="checkbox"/>
	Demolizione collabente	<input type="checkbox"/>
	Collabente vincolato	<input type="checkbox"/>
	Ripristino con miglioramento sismico	<input checked="" type="checkbox"/>
	Adeguamento/Demolizione e ricostruzione	<input checked="" type="checkbox"/>
Destinazione e tipologia edificio:	Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>
	Prevalentemente residenziale	<input type="checkbox"/>
	Produttivo assimilabile a residenziale	<input type="checkbox"/>
Natura giuridica della titolarità del contributo:	Singolo proprietario	<input type="checkbox"/>
	Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari)	<input type="checkbox"/>
	Condominio di fatto	<input type="checkbox"/>
	Condominio registrato	<input type="checkbox"/>
	Consorzio	<input checked="" type="checkbox"/>

Oggetto: Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione e miglioramento sismico per edifici con danni gravi ai sensi delle ordinanze del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e s.m.i. presentata dal Sig. Mario Bucci relativa al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), distinto in Catasto al foglio 57 mappali 7, 8, 9, 11 e 16- ID 9285.

CONSIDERATO CHE:

- in data 01/08/2023 con Prot. n. 861368 è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione e miglioramento sismico per edifici con danni gravi per conto del Sig. Mario Bucci, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), distinto in Catasto al foglio 57 mappali 7, 8, 9, 11 e 16, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario;
- la suddetta documentazione è risultata incompleta, con nota prot. n. 1222690 del 27/10/2023, questo Ufficio ha da ultimo richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell'istruttoria in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota Prot. n. 93877 del 23/01/2024 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario ha trasmesso documentazione integrativa;
- con nota Prot. n. 114253 del 26/01/2024 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario ha trasmesso una variante all'istanza;
- la suddetta documentazione non permetteva di superare i motivi ostativi;
- con nota prot. n. 245507 del 21/02/2024, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - che si intendono qui integralmente richiamati - e concedendo l'ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire riscontro alla stessa;

PRESO ATTO:

- che i termini di cui all'art. 10-*bis* della Legge 241/1990 sono inutilmente spirati, senza che siano state presentate memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, atte a superare i motivi di diniego sopra richiamati;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 19/06/2024

L'istruttore
Margherita Ciancarella